

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1962

Modifica dell'articolo 139, secondo comma, lettera g) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativa alla nomina dei 15 rappresentanti dei dipendenti civili dello Stato in seno al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 139 — secondo comma, lettera g) — del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 comprende tra i membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione « quindici dipendenti dello Stato di cui tre delle carriere direttive, tre delle carriere di concetto, tre delle carriere esecutive e tre del personale salariato eletti con sistema maggioritario mediante votazione di due candidati, dagli impiegati appartenenti alle rispettive carriere e, per i rappresentanti del personale salariato, dai salariati stessi ».

La elezione dei 15 dipendenti dello Stato di cui alla lettera g) sopra trascritta è stata disciplinata col decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, n. 959, che prevede elezioni di primo e di secondo grado, la elezione cioè (articolo 2) di un determinato numero di « delegati » i quali successivamente eleggono in secondo grado i membri del Consiglio superiore rappresen-

tanti del rispettivo tipo di carriere e della categoria dei salariati.

Orbene l'applicazione delle norme che regolano le elezioni di cui trattasi importa problemi organizzativi complessi, turbamento nella attività amministrativa ed un sensibile onere finanziario — destinato peraltro a ripetersi ogni tre anni — la cui entità, secondo prudenti valutazioni, ascenderebbe a circa 200 milioni per la stampa di schede e pagamento di gettoni, compensi, missioni e simili.

Per ovviare alle cennate difficoltà e considerato che gli organismi sindacali anche nell'ambito del pubblico impiego esprimono gli interessi delle varie categorie del personale, il presente disegno di legge si propone di modificare la norma del secondo comma della lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel senso che i quindici rappresentanti del personale in seno al Consiglio superiore della pubblica amministrazione siano prescelti, anzichè col sistema elettivo, mediante designazione da parte delle organizzazioni sin-

dacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il sistema di designazione proposto è già stato adottato per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori, dei professionisti, degli imprenditori industriali e delle imprese municipalizzate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro italiano (artico-

lo 3 della legge 5 gennaio 1957, n. 33) e da tempo trova applicazione all'estero in analoghi organi rappresentativi, come, ad esempio, in Francia per la scelta dei rappresentanti del personale statale in seno al Consiglio superiore della pubblica funzione.

Allo stesso criterio intende uniformarsi il presente disegno di legge del quale si chiede l'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 139 — secondo comma, lettera g) — del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è così modificato:

« g) quindici dipendenti dello Stato designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri provvederà d'ufficio ».